

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00310/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2022, proposto da

Gian-Mario Fabbi, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni, Claudia Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 4 Teramo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;

nei confronti

Simone De Santis, Valeria Capuani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022 di approvazione della graduatoria di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D) per le esigenze delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti,

Avezzano-Sulmona-L'Aquila", pubblicata il 1° giugno 2022; della deliberazione n. 1223 del 22 giugno 2022 di rettifica della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022; della deliberazione n. 1347 del 19 luglio 2022 di rettifica della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022; del verbale n. 1 del 25 novembre 2021 della Commissione esaminatrice; degli ulteriori verbali di riunione della Commissione esaminatrice; del diario della prova unica scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami; della scheda di valutazione titoli relativa al candidato Dott. GianMario Fabbi; della deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020 con cui veniva indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D); della deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 di ammissione dei candidati e nomina della commissione; del bando di concorso pubblicato in esecuzione della deliberazione n. 1953 del 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 4 Teramo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'esame preliminare del gravame evidenzia, in via prioritaria ed ai fini di ogni opportuna decisione, l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante ordine *jussu iudicis* ai sensi dell'art. 49, comma 1 del c.p.a..

Ritenuto che ricorrono nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo per disporre la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione.

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., è pertanto necessario disporre, la pubblicazione sul sito web della ASL n. 4 di Teramo, con le

seguenti modalità:

a) l'avviso dovrà recare l'indicazione in particolare: dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; del numero di registro generale del ricorso; del nome del ricorrente; del testo integrale del ricorso introduttivo; dell'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; dell'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

b) In ordine alle prescritte modalità la A.S.L. n. 4 di Teramo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (giorni) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato, altresì, che con il terzo motivo parte ricorrente deduce che, sulla base della *lex specialis*, i “*Titoli Accademici e di Studio*” vengono valutati con l'attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti. Inoltre “*i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire*”.

Ritenuto che, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la Commissione giudicatrice ha valutato il titolo di studio posseduto dal ricorrente (Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione conseguito presso l'Università degli Studi di Teramo) con l'attribuzione di appena 1 punto a fronte dei 5 punti conferibili ed ha ommesso di motivare la valutazione

attraverso la “*motivata relazione*” prescritta dalla disciplina di concorso, mentre la medesima Commissione avrebbe attribuito punteggi analoghi a candidati in possesso soltanto di diplomi di laurea o di diplomi di specializzazione in materie non immediatamente attinenti al Diritto Amministrativo ed alla Scienza dell’Amministrazione.

Ritenuto che la A.S.L. resistente nulla controdeduce in ordine al grado di attinenza del titolo posseduto dal ricorrente rispetto al profilo professionale messo a concorso ed alla ragionevolezza del punteggio attribuito, nonché alla lamentata disparità di trattamento dei candidati nella valutazione dei “*Titoli Accademici e di Studio*”.

Ritenuto, pertanto, necessario ai fini del decidere disporre incumbenti istruttori, essendo necessario acquisire apposita formale relazione da parte dell’Amministrazione intimata che riporti, con riferimento ai “*Titoli accademici e di studio*” (per i quali il bando prevede un punteggio sino a 5 punti), le seguenti informazioni rispetto a ciascuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito: 1) il punteggio attribuito per ciascun titolo ed il punteggio totale; 2) la durata del percorso di studio necessaria al conseguimento dei titoli; 3) la tipologia dei titoli accademici e di studio; 4) la presenza o meno di un esame finale per il conseguimento dei titoli; 5) l’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. Al predetto adempimento l’Amministrazione vi dovrà provvedere nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.

Ritenuto che la trattazione del merito del ricorso debba essere rinviata all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) così statuisce:

1. dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

2. ordina alla ASL n. 4 di Teramo di provvedere all'adempimento istruttorio nei modi e nei termini perentori di cui alla parte motiva;
 3. riserva al definitivo ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese;
 4. rinvia le parti, per l'ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 7 giugno 2023.
- Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO